Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 119

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 maggio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare «alla memoria» per attività partigiana

Decreto presidenziale 14 *febbraio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1966
registro n. 20 *Difesa-Esercito, foglio n.* 187

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare «*alla memoria*» per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BARBIERI Pietro di Giuseppe, classe 1905, da Magré all'Adige (Bolzano). — Nel corso di un lungo periodo di dura lotta partigiana adibiva la propria abitazione a sede del Comando della sua formazione ed a rifugio dei commilitoni, lanciando così una superba sfida al nemico. Sorpreso durante un rastrellamento nemico, cadeva da prode dopo avere resistito ad oltranza nella casa assediata. Fulgido esempio di sprezzo del pericolo e di dedizione alla causa della libertà. — Monte Raga, 28 ottobre 1944.

BOCCATO Eolo di Americo, classe 1918, da Lipari (Messina). — Patriota di indiscussa fede, già confinato politico, dava prova di coraggio e di spirito di sacrificio durante un lungo periodo di dura lotta partigiana. Nel corso di un combattimento liberava, con una ardita azione personale, due commilitoni feriti che erano stati catturati. Dopo alcuni mesi, immolava la sua esistenza alla causa della libertà per lo scoppio di un ordigno lanciato nel rifugio ove egli si trovava. — Zona di Adria, ottobre 1944-4 febbraio 1945.

BUSATTO Ubaldo fu Luigi, classe 1915, da Padova. — Partigiano sorretto da pura fede, partecipava a numerose azioni di guerra dimostrando di possedere doti elevatissime di coraggio e di spirito combattivo. Nel corso di un rastrellamento nemico, visto un commilitone ferito in procinto di cadere in mano avversaria, accorreva nel tentativo di salvarlo ma, sopraffatto da forze superiori, veniva catturato. Sottoposto ad atroci sevizie sopportate con stoica forza d'animo, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Nord Italia, 1943-1944.

FABRIS Alfredo di Pietro, classe 1923, da Zugliano (Vicenza). — Comandante di reparto, solerte organizzatore e trascinatore dei suoi uomini, li guidava reiteratamente all'assalto contro forze avversarie superiori in numero ed armi. Gravemente ferito, rifiutava ogni soccorso e continuava ad incitare i suoi commilitoni alla resistenza. Fatto prigioniero e seviziato, riusciva ad evadere, ma catturato ancora una volta e trucidato, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Zugliano (Vicenza), 27 aprile 1945.

FAORO Luigi di Giulio, classe 1922, da Lamon (Belluno). — Partigiano animato da purissimi ideali di libertà, sempre pronto ad accorrere ove più rischiosa era la lotta, si distingueva per coraggio e per spirito aggressivo in numerosi combattimenti. Nel corso di un rastrellamento nemico, affrontando l'avversario con indomito ardimento, immolava generosamente la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Pian delle Stelle (Belluno), 2 luglio 1944.

FILIPPI Gemma di Giuseppe, del 1928, da Valli del Pasubio (Vicenza). — Nel corso di un durissimo combattimento era fra i primi a lanciarsi contro una munita posizione nemica. Visti indietreggiare alcuni commilitoni a causa dell'intenso fuoco nemico, li incitava con la voce e, continuando da sola l'assalto, li trascinava con l'esempio alla lotta. Colpita a morte, cadeva per la causa della libertà dopo avere trasfuso nel reparto di appartenenza l'ardore della sua giovanissima età. — Schio (Vicenza), 29 aprile 1945.

FONTANINI Ferruccio di Eugenio, classe 1909, da Attimis (Udine). — Fra i primi volontari nelle file partigiane, si dimostrava capace organizzatore, assicurando con audaci iniziative il funzionamento dei più importanti servizi logistici e informativi. Comandante di brigata, operava con slancio ed ardimento, alla testa dei suoi dipendenti, in numerosi atti di sabotaggio ed attacchi a depositi e colonne nemici. Nel corso di un rastrellamento condotto dall'avversario con notevoli forze e mezzi, riusciva a sottrarre i suoi reparti dall'accerchiamento con tempestiva intuizione, e, benchè febbricitante, si prodigava con valore ed abnegazione alla testa del nucleo di retroguardia per contenere la pressione avversaria. Accerchiato, cadeva sul campo dopo strenua lotta gridando: «Viva l'Italia». — Subit (Udine), 28-29 settembre 1944.

GALVAN Giuseppe di Francesco, classe 1919, da Fara Vicentino (Vicenza). — Organizzatore e combattente della resistenza di primissimo piano nella zona vicentina. Ferito nel corso di un'azione, rifiutava ogni cura e si portava nel posto di maggior pericolo incitando i commilitoni alla lotta. Colpito in fronte da una pallottola nemica, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di gridare: «Viva l'Italia». Mirabile esempio di dedizione e di spirito di sacrificio. — Fara Vicentino (Udine), Fraz. S. Giorgio, 29 aprile 1945.

GUBIANI Domenico Gio-Batta di Antonio, classe 1921, da Gemona del Friuli (Udine). — Già distintosi per coraggio e per ardore combattivo in numerose azioni di lotta partigiana, nel corso di un violento combattimento si batteva da eroe fronteggiando da solo un nucleo nemico che minacciava seriamente di aggirare il suo reparto. Ferito, non desisteva dalla lotta. Colpito nuovamente, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di gridare: «Viva l'Italia». — Zona del Tagliamento, 26 aprile 1945.

MANEA Ismene di Giuseppe, classe 1908, da Malo (Vicenza). — Catturato, ferito, nel corso di una imboscata, sopportava per tre giorni continui le più atroci sevizie con ammirevole forza d'animo senza mai cedere alle lusinghe ed alle richieste di notizie sulla formazione partigiana di appartenenza. Affrontava la fucilazione sorreggendo un altro commilitone, più giovane di lui ed anch'esso ferito, consolandolo ed infondendogli il suo stesso coraggio. — Schio (Vicenza), 12 luglio 1944.

MAZZON Luigi di Giovanni, classe 1922, da Roncade (Treviso). — Temprato alla lotta partigiana, fu ovunque animatore ed artefice di numerose e rischiose azioni di guerriglia. Ferito mortalmente, durante un duro combattimento contro soverchianti forze nemiche, continuava a combattere fino all'estremo sacrificio offrendo alla Patria il suo sangue generoso ed ai compagni di lotta l'esempio di un eroismo supremo. — Cà Tron (Treviso), 30-31 dicembre 1944.

MENGHI Teresa fu Domenico, del 1892, da Novillara di Pesaro. — Prestava la sua opera, per un lungo periodo, a favore del movimento partigiano e dava ripetute prove di spirito di sacrificio e di sprezzo del pericolo. Durante un tentativo di cattura, da parte di elementi nemici, di uno dei suoi figli, sbarrava risolutamente l'ingresso della propria abitazione e resisteva impavida alla minaccia delle armi puntate al suo petto, finchè veniva colpita a morte da una raffica di mitragliatrice. Mirabile esempio di dedizione alla causa della libertà. — Treviso, 28 ottobre 1944.

METTI Ermenegildo di Basilio, classe 1923, da Maser (Treviso). — Nel corso di un lungo periodo di dura lotta partigiana partecipava a numerosi combattimenti dando prova di coraggio e di fede nella causa della libertà. Fatto prigioniero e sottoposto ad inaudite torture preferiva immolare sul patibolo la sua giovane vita anzichè rivelare i nomi dei capi e dei suoi compagni d'arme. — Fronte di Libertà, 24 settembre 1944.

PIVA Giuseppe di Matteo, classe 1920, da Mason Vicentino (Vicenza). — Partigiano ardimentoso e sprezzante di ogni pericolo. Nel corso di una azione attaccava audacemente, al comando di una squadra, un reparto avversario superiore in forze e mezzi, infliggendogli sanguinose perdite. Colpito in fronte da una pallottola esplosiva, cadeva eroicamente alla testa dei suoi uomini immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Strada Marostica-Vicenza, 28 aprile 1945.

RIGO Luciano di Giuseppe, classe 1923, da Spresiano (Treviso). — Volontario nelle file partigiane, partecipava a numerose ardite operazioni dimostrando coraggio e spirito di abnegazione. Individuato dal nemico, persisteva nella sua molteplice ed audace attività fra crescenti difficoltà e rischi fornendo ottime prove di capacità, valore personale ed alto senso del dovere. Catturato nel corso di una azione e sottoposto alle più crudeli sevizie, pagava con la morte il suo ostinato silenzio. Il suo nome fu subito assunto dalla formazione nella quale aveva operato ed alla quale aveva indicato con il suo martirio la via dell'onore e del sacrificio. — Treviso, 9 settembre 1943-24 dicembre 1944.

SUGAN Giuseppe fu Domenico, classe 1921, da Albaredo d'Adige (Verona). — Capo pattuglia, si offriva, volontario, di proteggere la sua formazione partigiana che stava ripiegando nel corso di un rastrellamento. Deciso a tutto osare, pur di mantenere la consegna a lui affidata, si lanciava con i suoi uomini all'assalto di elementi nemici per far brillare alcune mine collocate a sbarramento di un ponte. Nel corso dell'azione cadeva eroicamente sotto le raffiche del fuoco avversario. Fulgido esempio di attaccamento al dovere, di generosità e di coraggio, spinti fino all'estremo sacrificio. — S. Andrea di Montagna, 12 settembre 1944.

TOSI Bruno di Guido, classe 1917, da Villa Balloster (Argentina). — Nel corso di un lungo periodo di lotta partigiana, dava ripetute prove di spirito combattivo e di coraggio. Durante una riuscita azione, si portava alla testa di un piccolo nucleo di partigiani e attaccava una forte colonna nemica. Incurante della reazione avversaria, continuava nell'impari lotta finchè, colpito a morte, trovava ancora la forza di incitare gli uomini al combattimento. Mirabile esempio di virtù guerriera e di fede nella causa della libertà. — Albaredo d'Adige, 25 aprile 1945.

TOSOLINI Italo fu Mario, classe 1922, da Udine. — Animato dai più alti ideali di libertà, dava un fattivo e valido contributo alle operazioni di guerriglia. Arrestato nel compimento di una missione e destinato in un campo di concentramento in Germania, riusciva a fuggire ed a raggiungere una formazione partigiana con la quale partecipava ad altre azioni. Costretto a ripararsi in un rifugio anti-aereo durante un rastrellamento, alla intimazione di resa, preferiva difendersi a colpi di arma da fuoco finchè, esaurite le munizioni, cadeva al grido di « Viva l'Italia Libera ». — Beano (Friuli), 17-18 aprile 1945.

VILLANOVA Giuseppe di Alessandro, classe 1913, da Vidor (Treviso). — Partecipava fin dall'inizio al movimento partigiano con ogni mezzo a sua disposizione. Ferito nel corso di un combattimento, veniva catturato ed obbligato a fornire informazioni sulla forza e sulla dislocazione della sua formazione. Fingendo di assecondare le richieste, guidava il reparto avversario in località dove i partigiani avevano predisposto una imboscata. Il nemico, accortosi dello stratagemma, lo freddava barbaramente prima di ingaggiare combattimento. Sublime esempio di sprezzo del pericolo e di attaccamento alla causa della libertà. — Ponte Cavalcavia-Cornuda (Treviso), 30 aprile 1945.

ZAMBON Giuseppe di Pietro, classe 1916, da Cavasso Nuovo (Udine). — Volontario, fra i primi, nelle file partigiane, si distingueva per coraggio e per fede. Nel corso di un violentissimo combattimento contrassaltava, alla testa di pochi commilitoni, forze nemiche superiori che minacciavano di travolgere le posizioni difese dal suo reparto. Notato che alcuni partigiani stavano per essere sopraffatti, incurante del rischio, accorreva presso di loro nell'intento di riparare un'arma automatica inceppatasi. Ferito, non desisteva dal proposito e nuovamente colpito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà nell'atto di incitare i suoi commilitoni alla lotta. — Monte Rest, 17 ottobre 1944.

ZEGGIO Pasquale fu Albino, classe 1905, da Lendinara (Rovigo). — Comandante di reparto partigiano, si distingueva per coraggio e per perizia. Catturato dopo tenace resistenza nel corso di un cruento conflitto a fuoco, veniva sottoposto a crudeli sevizie essendosi rifiutato di fornire notizie sulla formazione partigiana di appartenenza. Condannato alla fucilazione, immolava la sua esistenza alla causa della libertà nell'atto di raccomandare ai commilitoni con lui prigionieri di non far mancare il pane ai suoi bambini. — Castelguglielmo (Rovigo), 14 ottobre 1944.

(4185)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1966, n. **270**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 25. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.

Art. 26. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Storia delle dottrine politiche;
Psicologia evolutiva.

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Storia della filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia morale;
Psicologia sperimentale;
Storia delle dottrine politiche.

Art. 33. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Audiologia ».

Art. 143, relativo agli insegnamenti impartiti nella Scuola di specializzazione in Urologia è aggiunto quello di: « Anestesiologia e rianimazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. **271**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Neuropsichiatria infantile » e « Patologia ostetrica e ginecologica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **272**.

Trasferimento della sede municipale dall'attuale capoluogo alla frazione « Monleale basso » (Alessandria).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Monleale (Alessandria) in data 23 gennaio 1965, n. 16, con la quale è stato chiesto che la sede municipale del Comune stesso sia trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione « Monleale basso »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Alessandria in data 15 settembre 1965, n. 527, con la quale è stato espresso il parere in ordine al trasferimento in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La sede municipale del comune di Monleale, in provincia di Alessandria, è trasferita dall'attuale capoluogo alla frazione « Monleale basso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 273.

Autorizzazione all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ad acquistare un immobile.

N. 273. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Unione nazionale ufficiali in congedo di Italia viene autorizzata ad acquistare, per la sede del dipendente gruppo provinciale di Modena, dalla IMCO - Immobili costruzioni - S. r. l., con sede in Modena, al prezzo di lire 14.000.000, l'appartamento di sette vani, avente la superficie utile di mq. 180, situato al terzo piano del fabbricato che sorge in detta città, via Emilia n. 18.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1966, n. 274.

Autorizzazione all'Automobile club di Livorno ad acquistare un immobile.

N. 274. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Livorno viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Amedeo Parenti, per il prezzo di lire 850.000, tre vani terranei, siti in Piombino alla piazza Niccolini n. 8, per trasferirvi gli uffici della propria delegazione.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1966, n. 275.

Autorizzazione all'Automobile club di Genova ad acquistare un immobile.

N. 275. Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Genova viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal comune di Genova, per il prezzo di lire 130.000, il terreno sito in Genova al viale Duca d'Aosta — ora Brigate Partigiane — esteso mq. 2085, per la costruzione di locali da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Frascati » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Frascati », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Lazio;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Frascati », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1965, n. 196;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Frascati » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1966
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 155

Disciplinare di produzione del vino « Frascati »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Frascati » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino bianco « Frascati » deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Malvasia bianca di Candia (Malvasia rossa), Malvasia del Lazio (o Puntinata), Greco (o Trebbiano Giallo), Trebbiano Toscano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche uve provenienti dai vitigni Bellone e Bonvino (o Bombino bianco) per un massimo del 10% del totale.

Le uve devono essere ottenute nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione del vino bianco « Frascati » comprende il territorio descritto sotto le lettere *A* e *D*, nel quale rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1933, n. 137, nonchè i territori descritti sotto le lettere *C* e *D*, per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona è così delimitata:

A) Partendo dal ponte di Pantano sulla via Casilina, il limite segue una parte della strada che conduce a Fontana Candida (via del Fosso di Pantano) fino all'incontro con il confine comunale di Montecompatri; segue per breve tratto

tale confine fino all'incontro con il confine comunale di Monteporzio Catone. Procede ora lungo il confine orientale di questo Comune fino all'incontro con il confine di Grottaferrata. Segue il confine comunale di Grottaferrata fino all'incontro con il confine del comune di Rocca di Papa; segue poi ancora il confine di Grottaferrata fino all'incontro con il confine del comune di Marino.

Prosegue lungo il confine comunale di Marino fino presso la stazione vecchia di Ciampino (quota 118). Da questo punto procede lungo la via Anagnina raggiungendola al km. 3,800 (Osteria Morena), fino ad incontrare la via Tuscolana che segue per piccolo tratto per ripiegare a Ponte Linari, lungo la strada di Torre Vergata, che segue fino al bivio con la strada di Passo Lombardo per proseguire poi fino all'incrocio con la via Casilina. Segue questa ultima fino a ricongiungersi con il ponte Pantano;

B) la piccola frazione distaccata del comune di Grottaferrata, denominata « Quarto Calcare », compresa fra i confini comunali di Rocca di Papa, Castel Gandolfo e Marino;

C) la porzione di territorio dell'Agro romano che partendo dall'intersezione del confine comunale di Roma con la strada che dal ponte di Pantano conduce a Fontana Candida (via del Fosso di Pantano) segue il confine comunale di Roma fino ad intersecare la via di Colle Mattia; prosegue quindi lungo detta via fino ad incontrare la strada provinciale Frascati-Colonna; procede lungo detta strada fino al fontanile di Pallotta (cioè all'incontro tra il confine di Monteporzio Catone con il confine di Montecompatri), ove si riallaccia al confine orientale del territorio descritto sotto la lettera *A*);

D) la porzione del territorio delimitato: a nord, dalla via Tuscolana, nel tratto che partendo dal km. 12,800 segue la medesima verso est fino ad intersecare la via Casal Morena; a sud, dalla via Anagnina nel tratto che partendo dal km. 2 segue la medesima verso est fino ad intersecare la via Casal Morena; ad est dalla via Casal Morena ed a ovest da una linea retta che partendo dal km. 2 della via Anagnina va a congiungersi al km. 12,800 della via Tuscolana.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio, di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti, permeabili, asciutti, ma non aridi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'irrigazione dei vigneti.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino bianco « Frascati » non deve essere superiore a q.li 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata ed a tale limite dovrà essere riportata, in casi di maggiore produzione, mediante cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 72%.

Art. 5.

Per la produzione del vino bianco « Frascati » amabile o dolce (Cannellino) si impiegano, di regola, uve affette da marciume nobile.

E' consentita — per la produzione di detto vino — la dolcificazione con filtrati dolci o con mosti concentrati provenienti da uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Le eventuali correzioni devono essere effettuate esclusivamente con mosti o vini derivati da uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 3.

Art. 7.

Il vino bianco « Frascati », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;
sapore: sapido, morbido, fine, vellutato; « secco » o « asciutto » nei tipi aventi contenuto massimo di zuccheri residui dell'1 %; « amabile » nei tipi con contenuto in zuccheri residui dall'1 al 3 %; « Cannellino » (o « dolce ») nei tipi con contenuto di zuccheri residui dal 3 al 6 %;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima 11,5°;
acidità totale: da 4 a 6 per mille;
estratto secco: da 17 a 24 grammi per litro;
ceneri: dall'1,7 a 3,2 per mille.

Le qualificazioni « secco » o « asciutto », « amabile » « Cannellino » o « dolce » sono consentite per il vino bianco « Frascati » che presenta le rispettive caratteristiche sopra precisate.

Art. 8.

Il vino bianco « Frascati » con gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 12 gradi, che si distingua per particolari pregi organolettici, può portare la qualificazione « superiore ».

Sono inoltre consentite, oltre alla denominazione « Frascati », sottospecificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località di produzione, purchè ricadano nel territorio di produzione delimitato con il sopracitato decreto ministeriale 2 maggio 1933.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie e altri recipienti contenenti vino bianco « Frascati » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

Art. 9.

La denominazione di origine « Frascati » può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare, a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della provincia di Roma.

Art. 10.

Fino al compimento di cinque annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 25 % del totale delle viti esistenti nei rispettivi vigneti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la composizione dei vigneti alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 11.

Per il vino bianco « Frascati » confezionato in recipienti non superiori a cinque litri, già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di sei mesi dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Per il prodotto sfuso il periodo di cui sopra è ridotto a tre mesi.

Art. 12.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Frascati » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Minitro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(3908)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1966.

Costituzione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 647, concernente l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale, modificata con legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico.

Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è costituito come segue:

1) on. Giulio Pastore, Ministro senza portafoglio con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, presidente;

2) on. dott. Giovanni Pieraccini, Ministro per il bilancio;

3) on. dott. Emilio Colombo, Ministro per il tesoro;

4) on. dott. prof. Luigi Gui, Ministro per la pubblica istruzione;

5) on. avv. Giacomo Mancini, Ministro per i lavori pubblici;

6) on. avv. prof. Franco Restivo, Ministro per la agricoltura e le foreste;

7) on. dott. Giulio Andreotti, Ministro per l'industria ed il commercio;

8) on. avv. prof. Giacinto Bosco, Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

9) on. avv. prof. Giorgio Bo, Ministro per le partecipazioni statali;

10) on. avv. Achille Corona, Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1966

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1966
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 83

(4217)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Balsochinina » supposte da gr. 2,5 e supposte da gr. 2, della ditta Farmaceutici Gueli Luigi di Milano. (Decreto di revoca n. 4015/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 11 dicembre 1961, con i quali ai numeri 18.916/*A* e 18.916/*A*-1 sono state registrate, rispettivamente, la categoria per uso pediatrico 10 supposte da gr. 2,5 e la serie di categoria per uso pediatrico 10 supposte da gr. 2, della specialità medicinale « Balsochinina » a nome della ditta Farmaceutici Gueli Luigi, con sede in Milano, via Altamura n. 11, prodotte nella officina della ditta Isola - IBI, sita in Genova, viale Pio VII;

Considerato che, da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio si è constatato che il contenuto della vitamina *A*, sia nelle supposte per adulti che nelle supposte pediatriche è risultato inferiore al dichiarato, rispettivamente del 65 % e 51 %, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsochinina », categoria supposte da gr. 2,5 e serie categoria da gr. 2 registrate, rispettivamente ai numeri 18916-*A* e 18916-*A*-1 in data 11 dicembre 1961, a nome della ditta Farmaceutici Gueli Luigi di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1966

(4094) *Il Ministro:* MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ulcesin » fiale, della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo di Sondalo (Sondrio). (Decreto di revoca n. 4018/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 8 settembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 1233 la specialità medicinale denominata « Ulcesin » (5 fiale da 5 cc. + 5 fiale da 1 cc.), a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo, con sede in Sondalo (Sondrio), prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che da un controllo, effettuato su campioni prelevati dal commercio, si è constatato che le etichette e i fogli illustrativi sono stati abusivamente modificati, in violazione dell'art. 20 del regolamento

approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per cui ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 3, dello stesso regolamento;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ulcesin » (fiale da 5 cc. + fiale da 1 cc.), registrata al n. 1233 con decreto in data 8 settembre 1960, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Colli Arnaldo, con sede in Sondalo (Sondrio).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Sondrio è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4096)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1966.

Sostituzione di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1966, riguardante la nomina, per un triennio, del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le lettere del 22 aprile c. a., con le quali i signori Vincenzo De Gaetano e Francesco Caiaffa hanno rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del predetto Consiglio, quali rappresentanti dei lavoratori, rispettivamente, dell'agricoltura e del commercio;

Decreta:

I signori Carmine Patrono e Vincenzo Papa sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza dei lavoratori, rispettivamente, dell'agricoltura e del commercio, in sostituzione dei signori Vincenzo De Gaetano e Francesco Caiaffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4132)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti parte del sedime dell'ex campo di volo di Iesi.

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 febbraio 1966, n. 39, registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1966, al registro n. 9 Aeronautica, foglio n. 6, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali gli immobili, già espropriati dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione del campo di volo di Iesi, distinti nel catasto del comune di Iesi con i seguenti dati:

Sezione G-F. 4, mappale 51, superficie da dismettere ha. 5.83.13;

Sezione G-F. 7, mappale 1, superficie da dismettere ha. 62.14.90;

Sezione G-F. 6, mappale 9, superficie da dismettere ha. 25.39.65;

Sezione G-F. 6, mappale 40, superficie da dismettere ha. 26.16.30;

Sezione G.-F. 6, mappale 39-*b*, superficie da dismettere ha. 6.38.42;

Sezione G-F. 3, mappale 47-*b*, superficie da dismettere ha. 3.79.35.

(4123)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale bicarbonato alcalina denominata « Sandalia »

Con decreto n. 864 in data 19 aprile 1966, la Società per azioni Idroterme di Villasor, con sede in Cagliari, piazza Deffenu 9, è autorizzata a smerciare in bottiglie l'acqua minerale bicarbonato alcalina denominata « Sandalia » che sgorga dalla sorgente « S'Acqua Cotta » nel territorio del comune di Villasor (Cagliari).

L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro contrassegnate da etichette rettangolari delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 × cm. 11,5 per i recipienti da un litro e di cm. 13,8 × cm. 10 per i recipienti di mezzo litro, delimitate in alto ed in basso da una striscia rossa ed un rigo nero, stampate su carta bianca.

Al centro è disegnata un'anfora su fondo verde scuro con raffigurazioni in bianco e si legge dall'alto in basso: Società idroterme Villasor - Cagliari - Acqua minerale (in caratteri neri) Sandalia (in caratteri rossi) comune di Villasor - Cagliari - Sorgente « S'Acqua Cotta » - Stabilimento di imbottigliamento in Villasor.

A sinistra sono riportati i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua secondo l'analisi eseguita nell'agosto 1961 dal dott. Anna Rattu dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Cagliari ed in fondo la frase « Addizionata di gas acido carbonico ». A destra sono riportati il giudizio di purezza batteriologica redatto nel maggio 1964 dal prof. Giuseppe Brotzu, direttore dell'Istituto di igiene della Università di Cagliari ed il giudizio clinico sull'acqua minerale formulato nell'Istituto di clinica medica generale della Università di Cagliari. In fondo sono riportati gli estremi del presente decreto. L'acqua minerale verrà addotta dalla sorgente, mediante apposita tubazione in acciaio inossidabile posta in cunicolo ispezionabile della lunghezza di circa metri 70, allo stabilimento di imbottigliamento che verrà costruito entro due anni dalla data del presente decreto.

L'acqua minerale sarà imbottigliata con l'aggiunta di gas acido carbonico e la chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

Intorno alla sorgente verrà costituita una zona di protezione del raggio di metri cento, tenuta a prato naturale con alberi, ed un canale di guardia in calcestruzzo.

(4020)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

57ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e 15ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 relative ai recipienti per trasporto di gas compressi liquefatti o disciolti.

Visti i regolamenti approvati con decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Considerata l'opportunità di uniformare i limiti di capacità che caratterizzano le varie categorie di recipienti a quelli recentemente stabiliti, per i trasporti internazionali, dalla Commissione degli esperti del RID;

Considerata altresì l'opportunità di apportare ai regolamenti predetti alcune modifiche allo scopo di adeguarli ai più moderni sviluppi della tecnica, aggiornando talune prescrizioni ed ammettendo al trasporto taluni gas, il cui impiego nel campo industriale si è iniziato recentemente ed il cui trasporto è già ammesso dallo stesso RID;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e d'intesa con la Presidenza dell'A.N.C.C.;

Dispongo quanto segue.

1. — *Limiti di capacità dei recipienti.*

a) Il limite massimo di capacità delle bombole e dei bidoni è elevato da 80 a 150 litri

b) Il limite massimo di capacità dei bomboloni e dei serbatoi è abbassato da 1500 a 1000 litri.

c) In conseguenza di quanto detto ai punti *a*) e *b*) del presente paragrafo le categorie di recipienti ed i relativi limiti di capacità risultano i seguenti:

Limiti di capacità litri	CATEGORIA	
	Recipienti in un solo pezzo	Recipienti saldati
Inferiore a 3	bombolette	bottiglie
Da 3 a 5	piccole bombole	piccoli bidoni
Da oltre 5 a 150 . . .	bombole	bidoni
Da oltre 150 a 1000 .	bomboloni	serbatoi
Oltre i 1000 .	grandi bomboloni	grandi serbatoi

d) Per la costruzione, l'approvazione e le revisioni dei recipienti fino a 1000 litri di capacità si applicano le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive Serie di N.I.; per quelle dei recipienti di oltre 1000 litri di capacità si applicano le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1930 ed alle successive Serie di N.I.

Resta pertanto fermo quanto prescritto per ogni categoria di recipienti dalle norme vigenti, essendo variati soltanto i rispettivi limiti di capacità, in conformità di quanto precede.

e) Col termine generico di recipienti si continuano ad indicare tutti i contenitori di qualsiasi genere o capacità; col termine di grande recipiente si individuano quelli di capacità superiore a 1000 litri.

2. — *Sollecitazione unitaria dei grandi bomboloni.*

La sollecitazione unitaria massima ammessa nei grandi bomboloni (recipienti d'acciaio in un solo pezzo di capacità superiore a 1000 litri) sotto la prescritta pressione di prova, è elevata, in analogia a quanto già previsto per i recipienti in lamiere di acciaio saldate per fusione della medesima capacità, dai 2/3 ai 3/4 del minimo carico unitario di snervamento del materiale con il quale essi sono costruiti.

3. — *Nuovi gas ammessi al trasporto.*

Vengono ammessi al trasporto, subordinatamente alla osservanza di tutte le condizioni di cui ai regolamenti citati nelle premesse, i gas elencati negli specchi seguenti. I relativi gradi di riempimento ed i relativi gruppi di appartenenza sono riportati, unitamente alle pressioni di prova minime ed ai periodi di revisione dei recipienti destinati a contenerli, negli specchi stessi.

SPECCHIO I. — Recipienti di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925

GAS	Gruppo	Grado di riempimento kg/litro	Pressione di prova kg/cm²	Periodo di revisione anni
Metilmercaptano	I	0,78	10	5
Monoclorodifluorotano . .	II	0,99	10	5
Monoclorodifluoromonobromometano	II	1,61	10	5
Monoclorotrifluoroetilene	II	1,13	19	5
Perfluoropropene	II	1,08	23	5
Tetrafluoroetilene	I	0,125	10	5
Trifluorometano	II	0,95	250	5
Trifluoromonobromometano	II	1,44	120	5

SPECCHIO II. — Recipienti di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1930

GAS	Gruppo	Grado di riempimento kg/litro		Pressione di prova kg/cm²		Periodo di revisione anni
		senza protezione calorifuga	con protezione calorifuga	senza protezione calorifuga	con protezione calorifuga	
Metilmercaptano . . .	I	0,78	0,78	10	10	6
Monoclorodifluoroetano	II	0,99	0,99	10	10	6
Monoclorodifluoromonobromometano	II	1,61	1,61	10	10	6
Monoclorotrifluoroetilene	II	1,13	1,13	17	15	6
Perfluoropropene . . .	II	1,08	1,08	23	23	6
Tetrafluoroetilene . . .	I	0,125	0,125	10	10	6
Trifluorometano . . .	II	0,95	0,99	250	250	6
Trifluoromonobromometano	II	1,44	1,50	120	120	6

Nota: pei recipienti con protezione calorifuga valgono le prescrizioni di cui al supplemento al Bollettino ufficiale 8/1958, parte II, articoli 11, 12/III (pag. 93).

4. — *Passo d'uomo nei grandi serbato.*

A parziale modifica della disposizione di cui all'art. 13, primo comma del regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930 è ammesso che i « passi d'uomo » praticati su uno dei fondi dei grandi recipienti non siano a chiusura autoclave, se la pressione di prova dei grandi recipienti stessi non superi il valore di 30 kg/cm.².

Resta ferma la disposizione sull'obbligo della chiusura autoclave dei « passi d'uomo » praticati nel modo predetto nei grandi recipienti aventi pressione di prova superiore a 30 kg/cm.².

5. — *Norme transitorie.*

In relazione alla variazione del limite di capacità dei bomboloni e dei serbatoi è ammesso collaudare recipienti di capacità compresa fra 1000 litri e 1500 litri con le modalità previste dalle disposizioni in vigore alla data delle presenti norme, fino al 31 dicembre 1967.

I certificati prescritti dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 rilasciati per i recipienti della capacità suddetta approvati prima dell'emanazione della presente Serie di N.I. od in base alle disposizioni transitorie di cui al comma precedente, verranno sostituiti con quelli prescritti dal regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, dopo essere stati riempiti in tutti gli spazi relativi alle revisioni.

Il Ministro: SCALFARO

(4053)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di consigliere, qualifica iniziale, del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti (si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di Ente pubblico);

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze politiche; Scienze sociali e politiche; Scienze sociali; Scienze sociali economiche e politiche; Scienze politiche ed amministrative; Scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; Economia e diritto; Scienze economico-marittime; Scienze statistiche e attuariali; Scienze statistiche e demografiche; Scienze coloniali; Scienze sociali e sindacali.

I suddetti titoli di studio devono essere stati conseguiti in Università ovvero in Istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale - Servizio personale, Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di invio è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche Amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto della compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, come da annesso programma.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Diritto privato (civile e commerciale);

2) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) Legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Diritto del lavoro;

2) Nozioni di Economia politica;

3) Nozioni di Statistica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera

postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La Commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di cinque punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritti pubblico - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del Comune di origine:

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. *Diritto privato (civile e commerciale)*:

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; personalità; capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia; diritto della persona; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento: la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, superficie ed enfituesi, comunione e condominio;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione; contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2. *Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo)*:

a) diritto costituzionale:

nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo, diritti civili e politici; la sovranità; le varie forme di Stato; rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e culti ammessi;

poteri e organi dello Stato; il potere legislativo; il Parlamento: costituzione e funzioni; il potere esecutivo e di Governo; la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo; il potere giurisdizionale;

b) diritto amministrativo:

concetto, caratteri e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo; teoria generale dell'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività, soggetti attivi e passivi; vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale; denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa, diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del *solve et repete;* il procedimento nel giudzio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

l rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

3. *Legislazione sociale*:

a) la legislazione sociale in generale: fonti, interpretazione ed efficacia;

i soggetti della legislazione sociale (lo Stato, gli enti ausiliari, i sindacati, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali);

la disciplina amministrativa del lavoro in generale; limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro; igiene e sicurezza del lavoro;

la sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale; l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali, l'invalidità e vecchiaia, la t.b.c. e la disoccupazione. Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale;

l'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica;

b) la sicurezza sociale:

1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;

2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;

3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;

4) ente gestore: struttura, natura, funzioni, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;

5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento;

6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;

7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze; principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati, sui seguenti altri argomenti:

A) *Diritto del lavoro*:

concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

B) *Nozioni di economia politica*:

principi fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche. L'equilibrio economico generale nelle sue origini e nei suoi più recenti sviluppi;

la produzione ed i fattori della produzione. Il costo di produzione. Le imprese e le aziende. I sindacati: tipi e funzioni. La produzione in regime di libera concorrenza, di coalizione e di monopolio. La cooperazione. La statizzazione. La municipalizzazione. La distribuzione della ricchezza. Proprietà e reddito. Il profitto e gli imprenditori. La rendita. L'interesse. Il lavoro. Il salario. Domanda ed offerta di lavoro. Le assicurazioni. Divisione del lavoro sociale e legge di popolazione. Le crisi economiche;

nozioni sommarie: la circolazione della ricchezza; la moneta: sue funzioni e distinzioni; i sistemi monetari; la convertibilità, il corso legale, il corso forzoso, le leggi che regolano il valore della moneta; la teoria quantitativa; la velocità di circolazione;

nozioni sommarie sul credito e suo meccanismo, forma e distinzioni;

brevi cenni sulle banche; le operazioni di banca, attive e passive; l'organizzazione bancaria.

C) *Nozioni di statistica*:

statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche.

(3999)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di medico aggiunto, qualifica iniziale del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di medico aggiunto, qualifica iniziale, del ruolo sanitario, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti (si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di Ente pubblico);

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del titolo di abilitazione professionale.

Il suddetto titolo di studio deve essere stato conseguito in Università ovvero in Istituti statali o legalmente riconosciuti.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico Direzione generale Servizio personale, Roma, via Vivaldi, 12, redatte in carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata, all'indirizzo di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di invio è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro dell'ufficio postale di partenza.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito, nonchè il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche Amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto della compagnia, o unità equiparata di appartenenza.

L'Ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'Ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o Enti pubblici, copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalle rispettive Amministrazioni, dal quale risultino anche le qualifiché annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'Ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Patologia medica;

2) Patologia chirurgica;

3) Medicina delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1) Elementi sulla organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica;

2) Elementi fondamentali di medicina sociale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

La Commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, con l'invito a trasmettere alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico Servizio personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, e verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego Termine

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati a far pervenire all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritti pubblico - Servizio personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, nonchè il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del Comune di origine.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detto documento ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di medico aggiunto e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il presidente: CIOCCETTI

(4000)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di allievi al primo anno del 23° corso dell'Accademia militare di Modena

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il testo delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva, reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, concernente il trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, per la Marina e l'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1953, n. 57, concernente la elevazione del limite massimo di età per l'ammissione all'Accademia militare dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al primo anno del 23° corso dell'Accademia militare di Modena di trecentoquaranta allievi, così ripartiti

32 al corso dell'Arma dei carabinieri;

255 al corso delle varie Armi;

22 al corso del servizio automobilistico;

9 al corso del servizio di commissariato - ruolo sussistenza;

22 al corso del servizio di amministrazione.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici ed avranno inizio il 22 ottobre 1966, presso l'Accademia militare di Modena.

Fino al 15 dicembre 1966, le ammissioni all'Accademia dei concorrenti idonei si intendono effettuate in prova.

Gli allievi che al termine di detto periodo di tirocinio non avranno dimostrato di possedere le attitudini necessarie per seguire i corsi dell'Accademia, saranno rinviati dall'Istituto.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle varie Armi saranno assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Servizi automobilistico, Amministrazione e Sussistenza saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o servizio del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di Accademia (corsi delle varie Armi e del servizio automobilistico) e del 1° anno del corso ordinario delle scuole di applicazione dell'Esercito sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico d'ingegneria.

Ai sensi della legge 11 giugno 1962, n. 605, per il corso dei carabinieri sarà riconosciuta la validità degli studi compiuti nel quadriennio (Accademia e scuola di applicazione) ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche ed economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella prima o nella seconda sessione di esami del 1966 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare di Modena.

Essa dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro e non oltre il 15 maggio 1966.

Art. 6.

La visita medica di cui all'art. 4, lettera *b*), alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una Commissione che si recherà presso la scuola militare costituita:

da un generale medico della Direzione generale di sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale di sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale medico inferiore in servizio presso l'ospedale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio definitivo per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla Commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia militare, con precedenza ai diplomati in prima sessione, in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità.

A parità di media avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno ammessi ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 26.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se già alle armi che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti e che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro: statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per i giovani compresi tra il 17° ed il 18° anno di età: m. 1,66 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,62 se aspiranti alle varie armi; m. 1,60 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 18° ed il 20° anno di età: m. 1,67 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,63 se aspiranti alle varie armi; m. 1,61 se aspiranti ai servizi;

per i giovani compresi tra il 20° ed il 22° anno di età: m. 1,68 se aspiranti all'Arma dei carabinieri; m. 1,64 se aspiranti alle varie armi; m. 1,62 se aspiranti ai servizi;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: quattro diottrie in ciascun occhio se aspiranti alle armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): quattro diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti alle armi; 5 diottrie se aspiranti ai servizi;

3) astigmatismo misto: quattro diottrie quale somma dello astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti alle armi; cinque diottrie se aspiranti ai servizi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano se minorenni non ancora arruolati di leva, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato o da una delle accademie delle forze armate;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1966, il 17° anno di età e non superato il 22° al 31 dicembre 1966;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1966 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri; ovvero del diploma di abilitazione magistrale.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano ancora in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami di prima o seconda sessione.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata al riconoscimento da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

All'uopo gli interessati avranno cura di munire detti titoli delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici e consolari e di allegare i programmi degli studi compiuti.

Art. 10.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata da lire 400 firmata dall'aspirante e vistata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora l'aspirante stesso sia minorenne e non rivesta la qualità di militare alle armi o arruolato di leva deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine improrogabile del 15 luglio 1966:

a) al comandante del Corpo, se trattasi di militare alle armi;

b) al comandante del distretto militare di residenza, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo, o di ufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1-*bis*, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza;

d) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena. Questa, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito.

Art. 12.

Alla domanda dovranno essere allegati o trasmessi entro il 15 novembre 1966:

a) titolo di studio originale. Il comando dell'Accademia restituirà all'allievo il diploma originale al termine del ciclo di studio o all'atto in cui l'allievo cessa di appartenere all'Istituto.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dall'Istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto entro il 31 dicembre 1966.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal Comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata da lire 400) rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 400), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 400), rilasciato dal Comune di origine o di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata da L. 400) del genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito, qualora il concorrente sia minorenne non ancora arruolato. (Quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) certificato (carta bollata da L. 400) per gli orfani dei caduti in guerra comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del Comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

h) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria, oppure apposita dichiarazione, in carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

i) dichiarazione (carta bollata da L. 400), da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in s.p.e., ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado;

l) fotografia recente (in formato 4 x 6) del candidato con l'indicazione leggibile del nome e cognome.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando.

Art. 13.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 14.

Il Ministro può negare la partecipazione al concorso di candidati che a suo giudizio non ritenesse di dover ammettere a far parte dell'Accademia per difetto di requisiti necessari.

Art. 15.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso i seguenti Ospedali militari:

di Torino: per i residenti in Piemonte, Liguria, Lombardia;

di Padova: per i residenti nel Veneto, nel Friuli e nell'Emilia-Romagna;

di Roma: per i residenti nell'Italia centro meridionale inclusa la Sardegna;

di Palermo: per i residenti in Sicilia e in Calabria;

a cura di un Commissione, unica per gli ospedali sopracitati, così costituita:

da un generale medico della Direzione generale di sanità militare, presidente;

dal dirigente del servizio sanitario dell'Accademia, membro;

da un ufficiale superiore medico designato dalla Direzione generale di sanità militare, membro;

dal capo sezione allievi dell'ufficio personale dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale in cui si svolgeranno gli accertamenti, membro e segretario.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazione, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio d'idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 16.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una Commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica verranno sottoposti presso l'Accademia militare, prima dell'esame orale di cui al successivo art. 18, ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 18.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

un esame scritto di cultura generale;

un esame orale di matematica.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 10 settembre 1966, alle ore 8,30, presso le sedi dei Comandi militari territoriali, Comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e, presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, per i concorrenti residenti all'estero.

L'accertamento psicologico di cui al precedente art. 17 e l'esame orale avranno luogo presso la sede dell'Accademia militare in Modena a decorrere dal 27 settembre 1966.

Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato n. 2 al presente bando.

Saranno ammessi all'esame orale i candidati che avranno superato l'esame scritto e siano risultati idonei in sede di visita medica e nell'accertamento psicologico.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta e orale) avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 21.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, gli esami di concorso — le modalità, i termini e le condizioni tutte ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b*), ed all'art. 25 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 22.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma delle armi e servizi che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella prima o nella seconda sessione di esami del 1966 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 dicembre 1966;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati dal precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio ed eventuali benemerenze di guerra.

Art. 23.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 24.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata da L. 400, al proprio comandante di corpo, entro il 15 luglio 1966.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito, per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda o trasmettere entro il 15 novembre 1966:

a) il titolo di studio, con le modalità indicate nella lettera *a*) del precedente art. 12;

b) l'estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 400);

c) una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 12.

Art. 25.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 26.

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata in base ai seguenti criteri:

1) allievi della Scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami di maturità con precedenza ai diplomati nella prima sessione. A parità di media, avranno la precedenza gli orfani di guerra od equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi, sarà effettuata — fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso — secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti;

2) i candidati licenziati dagli istituti civili d'istruzione ed i sottufficiali dichiarati idonei agli esami di concorso, saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati nei suddetti esami.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto, il candidato — qualunque sia la sua provenienza — che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Art. 27.

Il comando dell'Accademia militare trasmetterà al Ministero della difesa per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con la indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione e destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle Commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Sarà inoltre fatto pervenire un unico elenco generale dei concorrenti, in ordine alfabetico, con il risultato degli esami, dell'accertamento psicologico e degli accertamenti sanitari.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi ammessi all'Accademia devono contrarre una ferma volontaria di due anni — da commutarsi in una ferma volontaria di tre anni al termine del primo anno di corso — ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari, come militare di truppa.

Gli allievi che, al termine del primo anno di corso, non chiedono la commutazione in ferma triennale della ferma biennale precedentemente contratta sono considerati dimissionari dall'Accademia.

Il tempo trascorso presso Istituti, Accademie e Scuole delle forze armate anteriormente alla chiamata alle armi della classe, contingente o scaglione di appartenenza, non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità provenienti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno altresì una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in s.p.e.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi è attribuita una indennità giornaliera di L. 308 pari cioè a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza.

Detta indennità, da servire per la prima vestizione all'atto della nomina ad ufficiale in servizio permanente, non è dovuta per i corsi che si ripetono e sarà mensilmente depositata a cura del comando dell'Accademia, su di un apposito libretto di risparmio e liquidata all'atto della anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque cessino dall'Accademia prima della nomina stessa verranno versate in tesoreria.

Art. 31.

Sono a carico degli allievi le spese relative all'istruzione, e cioè per l'acquisto di libri di testo ed oggetti di cancelleria, nonchè quelle di carattere personale e straordinario. Nessun allievo può esserne dispensato.

Sono inoltre a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

Per il pagamento delle spese di cui sopra poste a carico degli allievi, le rispettive famiglie dovranno corrispondere annualmente al Comando dell'Accademia:

a) per cancelleria e libri di testo: L. 12.000 in tre rate uguali ad uguale scadenza;

b) per manutenzione corredo: L. 5000 (da versare in due rate uguali, una all'atto dell'ammissione, l'altra sei mesi dopo);

c) per spese di carattere personale e straordinario e per far fronte ad eventuali danni individuali o collettivi: L. 2000 da versare all'atto dell'ammissione.

Tutte le somme dovute come sopra dovranno essere accreditate esclusivamente sul conto corrente postale n. 8/12707 intestato all'Accademia militare di Modena.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1966

p. Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1966
Registro n. 23 *Difesa-Esercito, foglio n.* 231

ALLEGATO N. 1
(Art. 11 e 26 del bando del concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(in carta bollata da L. 400)
(da compilare per i giovani minorenni non arruolati di leva)

Al Comando dell'Accademia militare -
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . . domanda che suo figlio (o pupillo) (2) . . . . . . nato a . . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . venga ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1966-67 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (3) . . . .

Il giovane ha conseguito (o presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . .

Unisce i seguenti documenti (4):

. . . .
. . . .

Il sottoscritto presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. . . . . . li 1966

(Firma leggibile del padre
o di chi ne esercita la patria potestà)
. . . .

Avvertenza

Nel caso che la domanda sia firmata dal tutore, allegare l'atto costitutivo di tutela.

---

(1) Cognome e nome del genitore o del tutore o di chi ne esercita la patria potestà.

(2) Nome e cognome del giovane.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.

(4) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 1-*bis*
(Art. 11 e 26 del bando di concorso)

MODELLO DELLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(in carta bollata da L. 400)
(da compilarsi dai giovani maggiorenni o dai minorenni
se già arruolati)

Al Comando dell'Accademia militare -
MODENA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1966-67 per l'ammissione in qualità di allievo ad uno dei seguenti corsi (2) . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nella prima o nella seconda sessione del corrente anno scolastico) il diploma di .

Unisce i seguenti documenti (3):

. . . .

. . .

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che è in esso stabilito.

. li . . . 1966

Il concorrente (firma leggibile)

. . . .

---

(1) Cognome e nome del concorrente.

(2) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante.

(3) Ovvero: si riserva di trasmettere entro il 15 novembre p. v. la prescritta documentazione.

ALLEGATO N. 2
(Art. 20)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Cultura generale
(prova scritta)

La prova consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, corrispondente alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche e filosofiche impartite nei corsi liceali.

Il candidato dovrà dimostrare:

1. Attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana.
2. Attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione.
3. Maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: 5 ore.

Matematica
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di 30 minuti e verterà su quattro tesi del programma estratte a sorte: due di algebra (la prima fra quelle comprese dalla 1ª alla 6ª la seconda fra la 7ª e la 9ª), una di geometria e una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato, non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico dalla teoria all'applicazione.

Algebra:

1ª tesi: Regole generali sul calcolo algebrico - Operazioni sui binomi e sui polinomi - Potenze di binomi e polinomi.

2ª tesi: Scomposizione in fattori - Divisibilità per $(x + a)$ - Regola del Ruffini.

3ª tesi: Frazioni algebriche.

4ª tesi: Equazioni di 1° grado ad una incognita - Disequazioni di 1° grado ad una incognita - Sistemi di equazioni di 1° grado.

5ª tesi: Equazioni di 2° grado ad una incognita - Equazioni biquadratiche - Disequazioni di 2° grado.

6ª tesi: Teoremi sui radicali - Equazioni con radicali Disequazioni frazionarie ed irrazionali.

7ª tesi: Logaritmi ed uso delle tavole logaritmiche - Progressioni aritmetiche.

8ª tesi: Risoluzione di espressioni col calcolo logaritmico - Equazioni esponenziali - Progressioni geometriche.

9ª tesi: Equazioni logaritmiche - Sistemi e problemi di 2° grado.

Geometria:

1ª tesi: Equivalenza fra figure piane - Teorema di Pitagora e sue applicazioni - Similitudini sul piano - Teorema di Talete e sue applicazioni - Costruzioni grafiche fondamentali (media geometrica, terza, quarta proporzionale - Sezione aurea di un segmento e sue applicazioni.

2ª tesi: Proprietà fondamentali di geometria solida (rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo - Diedri e triedri - Angoloidi - Uguaglianze di figure spaziali - Equivalenza dei solidi). Semplici problemi di geometria nello spazio.

3ª tesi: Regole per il calcolo di lunghezza, aree, volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª tesi: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria:

1ª tesi: Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, sulla circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

2ª tesi: Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

3ª tesi: Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

4ª tesi: Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

5ª tesi: Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Roma, addì 1° aprile 1966

p. *Il Ministro*: COSSIGA

(4063)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso la Corte dei conti spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 20 aprile 1966).

Sono disponibili nel ruolo del personale della carriera esecutiva della Corte dei conti n. 14 (quattordici) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, per la direzione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la delibera 18 maggio 1965, con la quale il Consiglio generale della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli ha espresso l'opportunità di provvedere mediante concorso pubblico, alla copertura del posto di direttore della Stazione stessa;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione dell'11 gennaio 1966;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, sulla istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario (ex coefficiente 500) della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui alla tabella III annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, citata nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli e potrà essere promosso ordinario (ex coefficiente 670) al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306, secondo comma, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 9 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguono la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta ed essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - IV Coordinamento - Divisione IX, la domanda su carta da bollo da L. 400 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza;

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) i titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contegono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa purchè redatte nella definitiva stesura. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche scientifiche nei campi particolari del quale si occupa la suddetta Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande o i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito:

A) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto d guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

B) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

C) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 400 rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1948;

D) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

E) i *cittadini reduci dalla deportazione*: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

F) i profughi: una attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

G) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

H) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

I) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

L) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

M) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco di residenza;

N) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 400 dall'Amministrazione di dipendenza;

O) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatta apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati od invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14, n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, rilasciato esclusivamente dall'ufficio sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuto l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 400 sul primo foglio e sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 400.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 6.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e quelle previste dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1966
Registro n. 4, foglio n. 337

(3407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario-medico capo del comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5095 in data 11 agosto 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il posto di ufficiale sanitario - medico capo del comune di Genova;

Visto il proprio decreto n. 3371 in data 12 maggio 1965, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Ritenuta la leggittimità di tali operazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario-medico capo del comune di Genova:

1. Lombardo prof. dott. Giuseppe punti 182,9811 su 240
2. Rio prof. dott. Gian Riccardo » 170,1553 »
3. Salvaggio prof. dott. Leonardo . » 163,4581 »
4. Deveris dott. Bruno » 158,2758 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del Comune interessato.

Genova, addì 28 aprile 1966

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(4011)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1021 del 5 marzo 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1964;

Visto il decreto n. 4387 del 2 settembre 1965, con il quale è stato stralciato dal bando di concorso il posto di medico condotto del comune di Viggianello;

Visto il decreto n. 5823 del 18 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 dicembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1964:

1. Anzillotta Vincenzo . . . . punti 57,092
2. D'Angelo Mario . . . . » 54,809
3. Albani Ignazio . . . . » 52,000
4. Magnante Vito . . . . » 47,476

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 2 maggio 1966

Il medico provinciale: CIUFFREDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2405 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso in premessa specificato per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1. Anzillotta Vincenzo: Senise;
2. D'Angelo Mario: Latronico;
3. Albani Ignazio: Rotonda.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 2 maggio 1966

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(4012)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FIRENZE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1403 in data 5 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 parte seconda del giovedì 25 marzo 1965 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medici condotti vacanti in Provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1964;

Visti i verbali di esami rimessi dalla Commissione del concorso suddetto e constatatane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' stata approvata la graduatoria di merito degli idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze alla data del 30 novembre 1964;

1. Fusi Aldo	punti	60,32
2. Staderini Antonio	»	58,57
3. Toma Angelo	»	57,69
4. Orsini G. Franco	»	56,18
5. Cillerai P. Luigi	»	55,34
6. Razzini Roberto	»	54,49
7. Falorni Antonio	»	53,62
8. Tognetti Alberto	»	52,69
9. Petroni Alessandro	»	51,94
10. Biagi Giulio	»	51,04
11. Pesce Mario	»	50,69
12. Pino Paolo	»	50,49
13. Bartalesi Dino	»	50,28
14. Formiconi G. Carlo	»	50,10
15. Niccolai Luciano	»	49,25
16. Bordoni Francesco	»	46,71
17. Papandrea G. Cesare	»	45,57
18. Manica Umberto	»	45,40
19. Corsoni Fulvio	»	44,17

Firenze, addì 30 aprile 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2595 in data 30 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Firenze al 30 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 parte seconda del giovedì 25 marzo 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 modificato dal regio decreto n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati medici sono assegnate le condotte vacanti al 30 novembre 1964 secondo l'ordine di preferenza indicate dai concorrenti:

1. Fusi Aldo: Barberino di Mugello - Capoluogo;
2. Staderini Antonio: Pelago - S. Francesco;
3. Toma Angelo: Scarperia - S. Agata;
4. Orsini Gian Franco: Calenzano - Carraia;
5. Cillerai Pier Luigi: Certaldo - Fiano.

Firenze, addì 30 aprile 1966

Il medico provinciale: GAGLIO

(4013)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 190 del 20 febbraio 1966 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1965, modificato con decreto n. 1504 del 15 aprile 1966;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Viste le segnalazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Imperia, dall'Ordine provinciale dei medici di Imperia e dalle Amministrazioni comunali e consorziali interessate;

Visto il regio decreto 14 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico del Ministero della sanità, titolare dell'Ufficio del medico provinciale di Savona;

Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Imperia;

Galli prof. Tomaso, primario medico dell'Ospedale civile di Sanremo;

Amoretti dott. Renzo Giorgio, direttore di sezione della prefettura di Imperia;

Benghi dott. Osvaldo, medico condotto titolare del Consorzio medico di Mendatica - Montegrosso Pian Latte.

Segretario:

Lo Prejato dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Imperia.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, in Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Imperia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Imperia e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 2 maggio 1966

Il medico provinciale: TRILLO

(4062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2222 in data 16 aprile 1966, col quale il dott. Alberto Panterani è stato dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio;

Vista la nota del comune di Arsago Seprio n. 1059 in data 26 aprile 1966, con la quale viene comunicato che il dott. Alberto Panterani ha dichiarato di rinunciare alla condotta medica del comune di Arsago Seprio;

Viste le lettere dei seguenti medici: dott. Vaglieri Giorgio; dott. Marangon Tarcisio; dott. Saccabusi Ezio, con le quale hanno rinunziato alla nomina;

Ritenuto di dover procedere al conferimento di detta sede;

Viste le domande di preferenza in essa indicate dal candidato che segue in graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti nei Comuni e nelle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Aldo Borghi, candidato idoneo al concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Arsago Seprio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Varese, addì 3 maggio 1966

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(4215)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5182 in data 26 gennaio 1965, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sette posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori nella seduta del 1° aprile 1966;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato con votazione su 120:

N.	Candidato		Punti	
1.	Piquè Ilio	punti	77,583	su 120
2.	Paterlini G. Carlo	»	76,036	»
3.	Torri Bortolo	»	75,356	»
4.	Ferrari Luigi	»	75,185	»
5.	Piccinelli Stefano	»	74,019	»
6.	Bresciani Bruno	»	73,399	»
7.	Campana Glauco	»	72,780	»
8.	Agazzi Aldo	»	72,565	»
9.	Tosoni Ferrando	»	71,159	»
10.	Roversi Giacomo	»	70,683	»
11.	Tenchini Achille	»	70,568	»
12.	Vergine Mario	»	70,531	»
13.	Albertini Arturo	»	70,526	»
14.	Rossi Costantino	»	70,393	»
15.	Benedetti Agostino	»	70,372	»
16.	Moneghini Achille	»	70,109	»
17.	Savoldi Armando	»	68,897	»
18.	Ruggeri Carlino	»	68,151	»
19.	Maestri Silvestro	»	67,318	»
20.	Medaglia Carlo	»	66,431	»
21.	Curti Giulio	»	65,720	»
22.	Fontana Domenico	»	64,378	»
23.	D'Allocco Michele	»	64,122	»
24.	Bertolini Corrado	»	63,445	»
25.	Santus Luigi	»	63,073	»
26.	Pitocchi Nunzio	»	62,461	»
27.	Galliano Michelino	»	57,210	»
28.	Berto Corrado	»	56,930	»
29.	Drioli Erno	»	56,498	»
30.	Serafini Giovanni	»	55,500	»
31.	Cremagnani Angelo	»	55,210	»
32.	Rosa Ezio	»	55,102	»
33.	Bresciani Alcibiade	»	55,000	»
34.	Marchetti Luca	»	54,763	»
35.	Piantoni Guido, coniugato	»	54,500	»
36.	Pagani Luigi	»	54,500	»
37.	Ceccarelli Danilo	»	54,210	»
38.	Baroni Luigi	»	54 —	»
39.	Burlini Luigi	»	53,500	»
40.	Baldi Guido	punti	53 —	su 120
41.	Ragni Luigi	»	51,500	»
42.	Petroni Eduardo	»	51,085	»
43.	Graziano Ernesto	»	51 —	»
44.	Alizzoni Alessandro	»	50 —	»
45.	Padovani Leandro	»	49,500	»
46.	Annarumma Giuseppe	»	48,164	»
47.	Ciresola Cornelio	»	47,500	»
48.	Zuffada Agostino, coniugato	»	47 —	»
49.	Galuppo Bruno	»	47 —	»
50.	Lorenzini G. Filippo	»	46,500	»
51.	Rizzi Ugo	»	44,447	»
52.	Persico Alfredo	»	43,500	»
53.	Vitali Gianfranco	»	42 —	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 19 aprile 1966

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei cinquantatre candidati idonei per i sette posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1964;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Piquè Ilio: Manerba del Garda;
2) Paterlini G. Carlo: Ospitaletto;
3) Ferrari Luigi: Pralboino;
4) Piccinelli Stefano: Vobarno;
5) Bresciani Bruno: Rudiano;
6) Campana Glauco: Gardone V.T.;
7) Agazzi Aldo: Pisogne.

Il concorrente dott. Torri Bortolo pur essendo al 3° posto in graduatoria non riceve alcuna assegnazione poichè le condotte da lui indicate sono già assegnate ai concorrenti che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 19 aprile 1966

Il veterinario provinciale: PONZANELLI

(4064)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.